

ALLEGATO N.1



**POLIZZA AVVERSITA' ATMOSFERICHE PER IL
FLOROVIVAISMO
(GELO-BRINA, SICCITA', ALLUVIONE, GRANDINE,
VENTO FORTE, ECCESSO PIOGGIA, ECCESSO DI
NEVE, COLPO DI SOLE, ONDATA DI CALORE, VENTO
CALDO, SBALZO TERMICO)**

**CAMPAGNA ASSICURATIVA
INVERNALE 2020/2021**

pagina 1 di 18

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONTRO I RISCHI DEI VIVAI PER DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE
PER LE COLTURE VIVAISTICHE

GELO-BRINA, SICCAITA', ALLUVIONE, GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO
PIOGGIA, ECCESSO DI NEVE, COLPO DI SOLE, ONDATA DI CALORE, VENTO
CALDO, SBALZO TERMICO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.
ATTECCHIMENTO	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e/o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE/ RICHIESTA DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: -la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; -l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; -tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata;

pagina 2 di 18

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

-l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
-le partite delle singole colture individuate catastalmente.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Le centesime parti del prodotto in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'indennizzo.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

MATURAZIONE

Stadio di crescita per cui una pianta o parte di essa, i frutti e/o i prodotti possiedono i prerequisiti per essere eduli o pronti al consumo.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo, autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma, posta certificata (PEC), fax o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune,

pagina 3 di 18

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

franchigia, garanzia ed eventuale presenza di certificato integrativo non agevolato.

PAAN	Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi
PARTITA	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.
POLIZZA-COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione in forma collettiva di più Assicurati, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati/ricieste di assicurazione a beneficio degli aderenti.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRODOTTO	Le tipologie di colture assicurabili come indicate nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale.
PRODUZIONE	Il risultato espresso in chilogrammi e/o in quintali e/o in numero di pezzi o di piante e/o numero di mq di superficie dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune nel medesimo ciclo colturale.
PRODUZIONE MEDIA ANNUA	La produzione media annua per prodotto nel triennio precedente o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. Nel caso di mancanza di dati aziendali, la produzione media dichiarata dovrà essere contenuta nei limiti previsti dalle vigenti normative.
RESA MEDIA INDIVIDUALE	Risultato del prodotto tra produzione media annua unitaria per coltura e superficie destinata alla coltura considerata.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi un evento che, se assicurato, può generare un sinistro.
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per

pagina 4 di 18

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L' Impresa Assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
SOGLIA	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel P.G.R. vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VALORE ASSICURATO	Il risultato, espresso in euro, che si determina moltiplicando le quantità, il numero di pezzi o di piante e/o numero di mq di superficie, per il prezzo unitario del prodotto assicurato.
VARIETÀ	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi eccesso di pioggia e siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per tutti gli eventi assicurati per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' ATMOSFERICHE

ALLUVIONE Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da

pagina 5 di 18

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

- BRINA** Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
- GELO** Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- SICCITA'** Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.
- GRANDINE** Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni e forme variabili.
- VENTO FORTE** Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore a mt.10 di altezza previsti dalla scala Beaufort.
- ECESSO DI PIOGGIA** Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento e comunque non inferiore a 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerato eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm riferita nell'arco di 1 ora.
- ECESSO DI NEVE** Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che cadono sotto forma di fiocchi o di granuli polverulenti di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
- COLPO DI SOLE** Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature di almeno 40° centigradi).
- ONDATA DI CALORE** Periodo di tempo prolungato, almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura raggiunga e/o superi i 40° C e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto
- VENTO CALDO** Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Nel

pagina 6 di 18

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico)

SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0° C, nell'arco di 3 ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell'ambito delle 8 ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purchè la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità.

DATI AGROMETEOROLOGICI: In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (O.M.M.), e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, ovvero di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti, non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 5% per gli eventi Colpo di sole, Ondata di calore e Vento caldo, e del 10% per l'avversità Eccesso di pioggia, rispetto ai dati di area sopra indicati, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art.9 *“Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”*.

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato/riciesta di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

pagina 7 di 18

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per prodotto e Comune calcolata come da definizione produzione media annua.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione, devono essere iscritte nel relativo albo ed assicurate nei limiti produttivi stabiliti dal disciplinare stesso; le produzioni non devono eccedere gli eventuali limiti delle rese unitarie per ettaro fissate dalla vigente regolamentazione.

Dove previsto sul certificato/richiesta di assicurazione, la garanzia è prestata con l'applicazione della soglia di accesso al risarcimento, con un limite minimo del 20% riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano determinato sulla produzione assicurata, un danno maggiore dell'aliquota di soglia, a valore intero salvo i casi di mancato prodotto.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il superamento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata, o per sottopartita in caso di suddivisione della partita assicurata, la franchigia contrattuale prevista dal certificato/richiesta di assicurazione.

Art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo delle imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato/richiesta di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato/richiesta di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle condizioni speciali:

- 1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del secondo giorno successivo a quello della notifica;
- 2) per l'eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole, ondata di calore, vento caldo e alluvione dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica,
- 3) per gelo/brina dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica,
- 4) per la siccità dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

Per notifica si intende la comunicazione a cura dell'Agente o Intermediario alla Società con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), telegramma fax o telefax.

La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato/richiesta di assicurazione.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato/richiesta di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

La garanzia cessa il 30 giugno successivo alla data di notifica o anche prima se il prodotto non è più presente nelle superfici dichiarate, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali.

I periodi di carenza contrattuale indicati ai punti 1) 2) e 3) non si applicano ai contratti in corso fino a tutto il 30 giugno 2020 e che vengono rinnovati senza soluzione di continuità.

Il Premio sarà calcolato proporzionalmente in base alle tariffe concordate.

Art.3 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;

- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie non dovuti ad eventi in garanzia;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in c/terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

Art. 4 – Rettifiche – Modifiche dell'Assicurazione

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 6 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 8 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* – affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro, mentre verrà comunque considerato ai fini del calcolo dell'eventuale soglia di accesso al risarcimento.

Art. 7 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi sopra una partita assicurata la distruzione o diminuzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi causa o evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta entro e non oltre il 28 febbraio 2021 e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata

della richiesta alla Società fino alla data di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società o all'Intermediario al quale è assegnato il certificato/richiesta di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere o vendere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 11 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e) Mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art.6 -*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

La trasformazione della denuncia per memoria è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del prodotto per tutte le avversità atmosferiche ad eccezione dell'avversità Gelo-Brina, per la quale potrà essere trasformata in denuncia "con richiesta di perizia" entro 10 giorni dall'evento.

Art. 9 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società – Ramo Grandine – questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 10 – Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per i singoli prodotti con le seguenti norme:

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;

- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita o come diversamente previsto nelle Condizioni Speciali, deve essere effettuata in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 12 - *Mandato del perito*, punto e) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate le centesime parti di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e il risultato della produzione ottenibile;
- c) la produzione ottenibile si ottiene sottraendo alla produzione risarcibile una stima peritale in centesime parti di danno, della mancata resa quantitativa e qualitativa ottenuta convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo, devono essere detratte quelle relative ai danni causati dagli eventi assicurati, come riportato all'art.6 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* - e quelle relative alla franchigia così come stabilito dalle Norme che regolano l'assicurazione, all'art.6 - *Franchigia* -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato nelle Norme che regolano l'assicurazione all'art.7– *Limite di indennizzo*.

In caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo restando quanto previsto al punto a) del presente articolo; Qualora il perito riscontrasse l'esigenza di scorporare la partita assicurata in più sottopartite, esse sono considerate a tutti gli effetti partite a se stanti.

Art. 11 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine – ed il Contraente a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'art. 8, dovranno essere – a

pena di decadenza dal diritto all'indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di provvedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'art. 10, secondo le norme previste per ciascuna garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 12 – Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione;
- c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 11 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*,
- d) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso;
- f) accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. Ai fini del calcolo dell'indennizzo non è vincolante l'entità della franchigia indicata dal perito sul bollettino di campagna. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il bollettino di campagna, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello – art. 13) – *Perizia d'appello* – viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato/richiesta di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 13) la perizia diviene definitiva.

Copia del documento sarà consegnata o spedita al Consorzio entro tre giorni, escluso i festivi, successivi a quello della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, il bollettino verrà inviato al domicilio dell'Assicurato, come sopra indicato.

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o bollettino di Campagna che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione l'Assicurato può attivare la procedura d'appello di cui sopra.

Art. 13 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito avente i requisiti previsti dall'art.10 ed inviarla direttamente alla

Direzione della Società – Ramo Grandine.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro cinque giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 14 – Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 11 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* – o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 8 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Art. 15 – Norme per la perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 – *Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione*.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 17 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 19 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 20 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza collettiva assicurativa

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri.

Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva Assicurativa possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 21 – Comunicazioni fra le Parti

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

CONTRO I RISCHI DEI VIVAI PER DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

GELO-BRINA, SICCAITA', ALLUVIONE, GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO PIOGGIA, ECCESSO DI NEVE, COLPO DI SOLE, ONDATA DI CALORE, VENTO CALDO, SBALZO TERMICO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto della Garanzia

La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla percossa della grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche (sia concomitanti che quando si manifestano in modo disgiunto tra loro), se indicata sul certificato di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

- vento forte,
- gelo e brina,
- siccità,
- alluvione,
- eccesso di neve,
- sbalzo termico,
- colpo di sole,
- ondata di calore;
- vento caldo,
- eccesso di pioggia, per tutti i prodotti, in conseguenza della perdita di produzione derivante da asfissia radicale.

Sono compresi in garanzia anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera di quanto eventualmente trasportato dal vento e dall'alluvione.

Gli effetti dei suddetti eventi, ad eccezione della grandine, devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e comunque entro un raggio di 3 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

È fatto obbligo di assicurare tutte le superfici coltivate a florovivaismo dall'assicurato nello stesso comune.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate. Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- c) incendio;

- d) danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- e) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- f) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- g) danni conseguenti a fitopatie non dovuti ad eventi in garanzia;
- h) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- i) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;

Art. 3 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili - I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati in un apposito elenco allegato alla Polizza convenzione sottoscritta dalla Compagnia e dal Contraente. I prezzi unitari delle produzioni assicurabili applicati non devono essere superiori ai limiti massimi stabiliti dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Le Parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti.

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia

Si assicurano gli impianti specializzati, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza-Convenzione.

Si assicurano anche i prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i prodotti per i danni provocati nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete chiusa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura.

In questo caso, a condizione che la superficie protetta da ciascun impianto risulti superiore al 50%, sono previsti i seguenti sconti sulla tariffa applicata, rispettivamente:

- per esistenza di impianti antibrina: riduzione del tasso previsto del 20% per la parte di superficie protetta;
- per esistenza di impianto antigrandine: riduzione del tasso previsto del 20% per la parte di superficie protetta

In presenza di impianti misti lo sconto non potrà superare il 30% per la parte di superficie protetta.

Art. 5 - Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società (che può nominare un perito), con l'Assicurato o con persona da lui designata.

Art. 6 – Soglia e Franchigia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto e per comune, così come definito dall'art.3 punto 4 del P.G.R. Nazionale.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascun prodotto e comune assicurato, la franchigia, come di seguito indicato:

- l'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia al verificarsi di ogni possibile combinazione fra gli eventi atmosferici assicurati, è pari al 25% per danni inferiori o uguali al 25%. Per danni superiori al 25% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

Art. 7 – Limite di indennizzo

Il limite di indennizzo, per ciascuna tipologia colturale assicurata, è pari al 60% del valore residuo assicurato al netto della franchigia.

CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 8 - Prodotto assicurato

La garanzia riguarda unicamente le piante mercantili, immuni da ogni malattia o difetto e quindi idonee alla vendita, collocate nei vasi e/o in pieno campo nei settori della mappa prevista all'art. 5 delle Condizioni Generali.

La garanzia inizia ad attecchimento delle piante trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale vendita del prodotto.

Art. 9 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati: Vivai di piante ornamentali in pieno campo, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- 3 file di piante passanti per la parte centrale della partita.

Art. 10 - Corpo aziendale e partita assicurata

La produzione assicurata può essere suddivisa in singole partite.

Per partita si intende l'intera produzione presente (e dichiarata) negli appezzamenti di terreno, individuati per mezzo di dati catastali e dagli elementi fisici, ubicati all'interno di un medesimo corpo aziendale. Il frazionamento di una partita non è ammesso se attuato nell'intendimento di eludere anche solo parzialmente la franchigia. I controlli preliminari e quelli in corso di rilevazione possono mettere in evidenza irregolarità per le quali devono essere inserite nel bollettino le osservazioni e riserve appositamente predisposte.

Per corpo aziendale si intende il fondo di terreno condotto dall'azienda agricola assicurata, all'interno di unici e specifici confini, senza soluzione di continuità, afferente ad un medesimo comune; nello stesso comune possono insistere più corpi aziendali. Il corpo aziendale può essere attraversato da strade, da corsi d'acqua e da capezzagne.

Art. 11 – Produzioni vegetali assicurabili vivaistiche

Le produzioni vegetali assicurabili vivaistiche sono suddivise come di seguito riportato:

VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO

- Arbusti;
- Erbacee perenni (incluse graminacee, felci, acquatiche, aromatiche);
- Piante da fiore;
- Palme;
- Rampicanti;
- Siepi;
- Alberi Ornamentali sempreverdi;

- Alberi Ornamentali caducifoglie;
- Rosai;
- Altre Ornamentali (Varie non incluse nei precedenti gruppi).

VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN CAMPO

- Siepi;
- Alberi Ornamentali sempreverdi;
- Alberi Ornamentali caducifoglie;
- Altre Ornamentali (Varie non incluse nei precedenti gruppi).

VIVAI DI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO

- Piante arboree da frutto.

VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI

- Piante di Olivo.

VIVAI DI PIANTE FORESTALI

- Piante forestali (Abeti, Pinus, ecc.).

FRONDE ORNAMENTALI

Art. 12 - Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alle avversità in garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A	Piante illese; con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado commerciale;	0
B	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 (uno) anno;	35
C	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 3 (tre) anni;	70
D	Piante compromesse in modo tale da non permettere il recupero del soggetto entro 3 (tre) anni o con una vitalità tale da non garantire la ripresa vegetativa anche attraverso pratiche colturali straordinarie entro 6 mesi	100

N.B.: Pianta recuperata: si intende il soggetto che nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

Art. 13 – L'assicurato terrà a disposizione della Società e dei relativi Periti la mappa del vivaio, con l'indicazione delle precise collocazioni, nei singoli settori, delle categorie delle produzioni con la specifica, ove ricorra, del relativo numero di vasi.

Il Contraente

SI Insurance (Europe), SA